

IL CERTIFICATO SUCCESSORIO EUROPEO: RAGIONI, DISCIPLINA E CONSEGUENZE DELLA SUA APPLICAZIONE NELL'ORDINAMENTO ITALIANO - PARTE PRIMA [★]

di CLAUDIA BENANTI

SOMMARIO: 1. Ragioni della nuova disciplina europea relativa alle successioni internazionali. – 2. Caratteri e limiti della disciplina del regolamento che influiscono su quella del certificato. – 3. Ragioni e caratteri del certificato successorio europeo. – 4. Competenza. – 5. Soggetti legittimati alla presentazione della domanda.

[*Dal par. 6 continua nel Fascicolo II, Parte Seconda*]

1. RAGIONI DELLA NUOVA DISCIPLINA EUROPEA RELATIVA ALLE SUCCESSIONI INTERNAZIONALI. Il «certificato successorio europeo» (di seguito, anche «certificato») è una delle novità introdotte dal Regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4.7.2012 – «relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo» – nel prosieguo denominato anche semplicemente regolamento⁽¹⁾.

Questa disciplina si applica, nel suo complesso, alle successioni con elementi di internazionalità che si apriranno a partire dal 17.8.2015, mentre sono previsti termini più brevi per l'entrata in vigore di alcuni articoli, che pongono a carico degli Stati membri e della Commissione europea obblighi strumentali all'attuazione della nuova disciplina (cfr. art. 84 reg.).

I caratteri del certificato successorio europeo

[★] **Contributo pubblicato in base a referee.**

⁽¹⁾ Detto regolamento è stato pubblicato nella G.U.U.E. serie L n. 201 del 27.7.2012, 107.

risulteranno, senz'altro, più chiari dopo aver precisato lo scopo e i punti chiave del regolamento che lo prevede⁽²⁾.

Detto regolamento costituisce la prima disciplina europea in materia di successioni, sia pure con i limiti di contenuto che si diranno.

Dopo la pubblicazione, il 1°3.2005, di un Libro Verde sui conflitti di legge in tema di successioni⁽³⁾, è stata avviata fra gli Stati membri un'ampia consultazione in materia di successioni con aspetti internazionali, che ha condotto all'adozione da parte della Commissione europea della «Proposta di regolamento», il 14.12.2009⁽⁴⁾.

⁽²⁾ L'influenza che la disciplina del regolamento può avere sul contenuto del certificato è stata già segnalata da TEN WOLDE, *Will professionals in other countries be able to rely on a European Certificate of Inheritance for all purposes?* (relazione presentata alla Conferenza di Bruxelles 10-11 maggio 2004), in DNOTI (Deutsches Notarinstitut), *Les Successions Internationales dans l'UE – Perspectives pour une Harmonisation*, spec. 503, in www.successions.org/20_ten_Wolde.pdf.

Per una breve analisi del testo del regolamento v., oltre alle opere citate *infra* nelle note, anche FERRETTI, *Successioni transfrontaliere e certificato successorio europeo: prime osservazioni sul Regolamento UE n. 650 del 2012*, in *Contr. e impr. Eur.*, 2013, 450 ss.

⁽³⁾ COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, *Libro Verde: Successioni e testamenti* (doc. COM/2005/65 def.), in eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0065:FIN:IT:PDF.

Cfr., per un commento al Libro Verde, TERNER, *Perspectives of a European law of successions*, in *Maastricht journal of European and comparative law*, 2007, 147 ss.

⁽⁴⁾ COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, *Proposta di regolamento del Parlamento europeo e*

L'esame della Proposta si è svolto secondo la procedura legislativa ordinaria disciplinata dall'art. 294 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (ex art. 251 del Trattato che istituisce la Comunità europea) e si è concluso il 4.7.2012 con l'approvazione del regolamento ⁽⁵⁾.

Questa disciplina si applica alle successioni a causa di morte che presentino elementi di collegamento con più Stati, ad esempio perché la cittadinanza e il luogo di residenza abituale del *de cuius* non coincidevano oppure perché questi ha lasciato dei beni in Paesi diversi da quello di appartenenza (queste successioni vengono definite transfrontaliere o transnazionali o anche internazionali).

Essa mira, appunto, a ridurre le conseguenze negative per i cittadini, derivanti dalle differenze fra le regole sulle successioni in vigore negli Stati dell'Unione Europea ⁽⁶⁾. Precisamente, la notevole divergenza fra le norme sostanziali – come in tema di quota di riserva – fa sì che l'assetto di una successione dipenda in larga misura dalla legge alla medesima applicabile. Per esempio, le quote ereditarie potrebbero variare notevolmente a causa di questo fattore.

Tuttavia, a causa della differenza fra le norme nazionali sulla giurisdizione e sui conflitti di legge, c'era il rischio che si verificassero procedimenti paralleli in Stati diversi e che si applicassero, quindi, leggi nazionali differenti alla medesima successione.

del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (doc. COM/2009/154 def. del 14.12.2009), in *G.U.U.E.*, serie C n. 26 del 28.1.2011, 11. Nel prosieguo delle note il titolo della Proposta di regolamento sarà abbreviato in «Proposta».

⁽⁵⁾ Le tappe del relativo procedimento (2009/0157/COD) sono indicate nella Scheda di PRELEX, in http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=it&DosId=198684.

⁽⁶⁾ Gli inconvenienti prodotti dallo *status quo* sono descritti, con dovizia di esempi, da *Commission staff working document accompanying the Proposal* ecc. (COM/2009/154 final) – *Impact Assessment* (doc. SEC/2009/410), spec. 1-18, in <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2009:0410:FIN:EN:PDF>, ed *ivi*, 19 s. alcuni dati statistici sul fenomeno delle successioni internazionali.

Altre complicazioni potevano derivare dalla coesistenza tra sistemi c.d. «unionisti» o «monisti», che regolano l'intera successione in base ad un'unica legge (come l'Italia, la Spagna o l'Austria), e sistemi c.d. «scissionisti» o «dualisti», che applicano leggi diverse a seconda della natura mobiliare o immobiliare della proprietà (ad es. l'Inghilterra o il Belgio).

Ma era anche possibile che ambedue gli Stati con cui il defunto aveva dei collegamenti dichiarassero, invece, la propria incompetenza.

Inoltre, gli atti pubblici e le decisioni in materia di successioni emanati in uno Stato membro non erano automaticamente riconosciuti ed eseguiti in un altro Stato.

Con riferimento a questo aspetto – che è quello più vicino alla nostra indagine – si noti che quando si apre una successione con implicazioni transnazionali, si confrontano due interessi: quello dell'erede di entrare agevolmente in possesso dei beni del defunto, che si trovano all'estero, anche al fine di disporne a favore di terzi; quello dei debitori del defunto, di non esporsi al rischio di effettuare un pagamento nelle mani di un soggetto non legittimato a riceverlo e di non essere, quindi, liberati della propria obbligazione.

Gli ordinamenti europei prevedono, però, strumenti differenti di prova della qualità di erede, produttivi di effetti tra loro diversi ⁽⁷⁾.

Infatti, alcuni Paesi richiedono un provvedimento del giudice, consistente in un certificato d'eredità, come in Germania o in Grecia, oppure in un decreto di immissione nel possesso dei beni ereditari, come in Austria. In questi casi, il provvedimento giudiziale è titolo per l'iscrizione degli acquisti immobiliari nel libro fondiario e fa presumere l'esistenza della qualità di erede, salvo che si provi la mala fede del terzo acquirente.

Invece, in altri ordinamenti, come Francia,

⁽⁷⁾ Una sintesi comparatistica degli strumenti di prova della qualità di erede nei Paesi dell'Unione Europea si trova in *DNOTI* (in collaborazione con Dörner e Lagarde), *Étude de droit comparé sur les règles de conflicts de juridictions et de conflits de lois relatives aux testaments et successions dans les Etats membres de l'Union Européenne, Rapport Final: Synthèse et Conclusions* (18.9.2002/8.11.2002), spec. 76 ss., in http://ec.europa.eu/civiljustice/publications/docs/testaments_successions_fr.pdf.

Italia e Belgio, si ricorre all'atto di notorietà, ossia alla dichiarazione solenne di due soggetti contenuta in un atto pubblico. Tradizionalmente, l'atto notorio non ha un valore probatorio particolare, mentre la protezione dell'affidamento dei terzi è assicurata dalla teoria dell'erede apparente. Tuttavia, in Francia, dopo la riforma entrata in vigore il 1°7.2002, è protetta la buona fede del terzo che ha confidato sulla veridicità di quanto attestato nell'atto di notorietà⁽⁸⁾ (cfr. artt. 730-3 ss. *code civil*).

Si aggiunga che nei Paesi di *common law*, come l'Inghilterra o l'Irlanda, gli eredi non diventano proprietari dei beni ereditari a partire dall'apertura della successione, ma è obbligatoria la nomina da parte del giudice di un amministratore o di un esecutore, preposto alla liquidazione della successione e a trasmettere agli eredi i beni residui.

La grande varietà di titoli di legittimazione previsti dalle legislazioni nazionali ne rendeva, quindi, spesso difficile l'utilizzazione all'estero⁽⁹⁾.

Infatti, accadeva di frequente che coloro ai quali fosse esibito un certificato d'eredità o un documento simile (come l'atto di notorietà) rilasciato in un altro Stato, non potendo essere certi del loro valore legale, richiedessero una prova della qualità d'erede conforme al diritto del proprio Stato di appartenenza⁽¹⁰⁾.

Questa situazione comportava che l'erede, se

il riconoscimento non avveniva, fosse tenuto a cominciare un nuovo procedimento nel Paese in cui erano situati i beni del defunto, per ottenere una nuova prova della propria qualità. Quindi i potenziali eredi dovevano spesso fronteggiare alti costi processuali e lunghi ritardi per poter entrare in possesso dell'eredità.

Problemi simili erano stati riscontrati con riferimento all'esigenza dell'amministratore dell'eredità o dell'esecutore testamentario di giustificare i propri poteri in un altro Stato, nel quale erano situati beni della successione, al fine di entrarne in possesso e di disporne.

Anzi, proprio a quest'ultimo problema aveva già cercato di dare una risposta la Convenzione dell'Aja del 1973 sull'amministrazione internazionale delle successioni, prevedendo un certificato internazionale che designasse la persona incaricata di amministrare i beni mobili della successione, con protezione della buona fede dei terzi (cfr. artt. 22-23 Convenzione)⁽¹¹⁾. Detta convenzione è stata ratificata, però, da pochissimi Paesi, fra i quali non c'è l'Italia.

La situazione sopra descritta è stata ritenuta, appunto, dalle istituzioni comunitarie di ostacolo alla libertà di circolazione delle persone e alla libertà di stabilimento e non superabile mediante un intervento normativo dei singoli Stati né mediante l'adozione di uno strumento – la direttiva – che lasciasse agli stessi, margini di discrezionalità nell'attuazione.

2. CARATTERI E LIMITI DELLA DISCIPLINA DEL REGOLAMENTO CHE INFLUISCONO SU QUELLA DEL CERTIFICATO. Il regolamento in esame detta una serie di misure volte a contribuire alla creazione di uno spazio giudiziario europeo in materia civile nel settore delle suc-

(8) La riforma è stata approvata con l. 3.12.2001, n. 1135 (*relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et modernisant diverses dispositions de droit successoral*), entrata in vigore il 1°7.2002. In arg. v. PADOVINI, *Il certificato successorio europeo*, in *Eur. e dir. priv.*, 2013, 729 ss., spec. 734 s. ed ivi ulteriori riferimenti.

(9) Cfr. BONOMI, *Il regolamento europeo sulle successioni*, in *Riv. dir. int. priv. e proc.*, 2013, 293 ss., spec. 320.

(10) Cfr. MAX PLANCK INSTITUTE FOR COMPARATIVE AND INTERNATIONAL PRIVATE LAW, *Comments on the European Commission's Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and authentic instruments in matters of succession and the creation of a European Certificate of Succession*, in *Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht*, 2010, 522 ss., spec. 672 s.

(11) *Convenzione sull'amministrazione internazionale delle successioni* del 2.10.1973, in sito www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.text&cid=83.

In arg. v. PADOVINI, *Il certificato successorio europeo*, in *Fam., pers. e succ.*, Liber amicorum per Dieter Henrich, Giappichelli, 2012, II, 215 ss., spec. 216 ss. e ID., *Il certificato successorio europeo*, in *Eur. e dir. priv.*, cit., 731 ss., il quale individua una delle ragioni dell'insuccesso di questa disciplina proprio nello stretto collegamento fra il certificato da essa introdotto e il sistema successorio anglosassone e, viceversa, nella sua scarsa utilità nei sistemi continentali.

cessioni⁽¹²⁾. Questo obiettivo è limitato, però, sul piano territoriale, non essendo Danimarca, Regno Unito e Irlanda soggetti alla sua applicazione, come segnalato nei «considerando» n. 82-83⁽¹³⁾. Questi Stati continueranno, perciò, ad applicare alle successioni transnazionali le proprie norme sulla giurisdizione e sui conflitti di legge.

Si noti, poi, che la nuova disciplina non ha potuto armonizzare le norme sostanziali sulle successioni, non essendo ciò di competenza dell'Unione Europea⁽¹⁴⁾. Pertanto, sarà sempre la legislazione nazionale a regolare questioni come l'individuazione degli eredi e le quote ereditarie⁽¹⁵⁾.

⁽¹²⁾ È proprio questo l'obiettivo «globale» della Proposta indicato nel *Commission staff working document - Impact Assessment*, cit., 22.

⁽¹³⁾ Cfr. HESS-MARIOTTINI-CAMARA, *Regulation (EC) n. 650/2012 on jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and authentic instruments in matters of succession and the creation of a European Certificate of Succession*. Note, 2012, spec. 23 s., in www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201212/20121220ATT58404/20121220ATT58404EN.pdf; BONOMI, *Il regolamento europeo*, cit., 294.

In particolare, sulla posizione inglese in merito all'adozione di una disciplina europea in materia di successioni, v. UNITED KINGDOM PARLIAMENT-HOUSE OF LORDS-EUROPEAN UNION COMMITTEE, *Green paper on succession and wills: Report with evidence*, 2007, in www.publications.parliament.uk/pa/ld200708/ldselect/ldecom/12/12.pdf; sulle possibili conseguenze della successiva decisione di non sottoporsi al regolamento, v. DAVIDSSON, *The consequences of England's decision not to opt in to the proposed EU Regulation on succession and wills*, 2010, in <https://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOID=1979828&fileOID=1982118>.

⁽¹⁴⁾ Per una riflessione sulla possibilità di armonizzare il diritto delle successioni in Europa, sollecitata dal testo del regolamento, v. ACETO DI CAPRIGLIA, *Disciplina successoria in Europa*, in *Rass. dir. civ.*, 2013, 495 ss.

⁽¹⁵⁾ V. Comunicato stampa della COMMISSIONE EUROPEA, *La Commissione propone di semplificare e di rendere più prevedibile la disciplina delle successioni internazionali* (doc. IP/09/1508 del 14.10.2009), in http://europa.eu/rapid/press-release_IP-09-1508_it.htm.

Sono state, invece, armonizzate le relative norme sui conflitti di legge e di giurisdizione⁽¹⁶⁾, al fine di soddisfare l'esigenza del *de cuius* e dei possibili beneficiari della successione (come i potenziali eredi legittimi) di conoscere *ex ante* l'autorità competente a decidere della successione e la legge ad essa applicabile e, quindi, quali saranno i beneficiari, le quote ereditarie e così via dicendo.

Al riguardo, si è previsto un criterio unico ai fini della determinazione sia della giurisdizione che della legge applicabile alla successione e si è escluso il rinvio alla legge di un altro Stato, in modo che l'organo giurisdizionale competente a decidere sulla successione applichi la propria legge ed il procedimento sia così più efficiente⁽¹⁷⁾. Per le stesse ragioni, lo Stato competente a decidere della successione in base alla propria legge è anche preposto ad emettere il relativo certificato. Questa coincidenza viene meno, però, quando il regolamento designi la legge di uno Stato terzo (cfr. art. 20). In questo caso, gli organi giurisdizionali di uno Stato membro, che siano competenti a decidere sull'intera successione in base ai criteri indicati nell'art. 10, par. 1 e nell'art. 11 (criteri che esamineremo più avanti), decideranno la controversia in base ad una legge straniera⁽¹⁸⁾.

Si è scelto anche di sottoporre tutti i beni della successione ad una sola ed unica legge⁽¹⁹⁾.

Come elemento di collegamento per stabilire la giurisdizione e la legge applicabile in materia, si è scelta la residenza abituale del defunto

⁽¹⁶⁾ Questa parte della disciplina europea è ampiamente esaminata da FRANZINA-LEANDRO, *Il nuovo diritto internazionale delle successioni per causa di morte in Europa*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2013, 275 ss., spec. 295 ss.

⁽¹⁷⁾ L'utilità di questa scelta è segnalata da HESS-MARIOTTINI-CAMARA, *Regulation (EC) n. 650/2012*, cit., 4.

⁽¹⁸⁾ In arg. v. BONOMI, *Il regolamento europeo*, cit., 306 s.

⁽¹⁹⁾ L'importanza di questa innovazione è evidenziata da REVILLARD, *Successions internationales: le règlement du Parlement européen et du Conseil del 4 juillet 2012 en matière de successions*, in *Defrénois*, 2012, 743 ss., spec. 747.

al momento della morte⁽²⁰⁾. Con l'entrata in vigore del regolamento, gli artt. 46-50, l. 31.5.1995, n. 218 (*Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato*), che adottano come principale criterio di collegamento quello della nazionalità del defunto, saranno, pertanto, tacitamente abrogati⁽²¹⁾.

Tuttavia, il testatore ha facoltà di sottoporre la propria successione alla legge dello Stato di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte (art. 22)⁽²²⁾. Sono stati previsti, nel contempo, dei meccanismi per incardinare la giurisdizione nello Stato di cui è stata scelta la legge, secondo la direttrice già in-

⁽²⁰⁾ Questo criterio era già utilizzato da diverse normative comunitarie in materia di giurisdizione e di legge applicabile. In arg. v. MELLONE, *La nozione di residenza abituale e la sua interpretazione nelle norme di conflitto comunitarie*, in *Riv. dir. int. priv. e proc.*, 2010, 685 ss.

⁽²¹⁾ Cfr. FRANZINA-LEANDRO, *Il nuovo diritto internazionale*, cit., 276.

⁽²²⁾ In arg. v. GORÈ, *La professio iuris*, in *DeFrénois*, 2012, 762 ss.; DUTTA, *Succession and Wills in the Conflict of Laws on the Eve of Europeanisation*, in *Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Recht*, 2009, 547 ss., spec. 571, il quale osserva come il criterio della residenza abituale si basi su una presunzione di maggior collegamento del defunto con quello Stato, che ha carattere politico e potrebbe non rispondere al vero.

Si noti, però, che la libertà di scelta è limitata, non essendo consentito al testatore di optare per la legge di uno Stato diverso da quello di cittadinanza. Critico, al riguardo, KINDLER, *La legge regolatrice delle successioni nella proposta di regolamento dell'Unione europea: qualche riflessione in tema di carattere universale*, rinvio e professio iuris, in *Riv. dir. int.*, 2011, 422 ss., spec. 429.

Si è, comunque, accresciuta la flessibilità della disciplina con riferimento agli Stati che non consentivano, al riguardo, alcuna scelta, Stati elencati, ad esempio, nel *Documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la Proposta ecc. (COM/2009/154 def.) – Sintesi della valutazione d'impatto* (doc. SEC/2009/411 def. del 14.10.2009), spec. 3, nt. 5, in sito [webhttp://register.consilium.europa.eu/](http://register.consilium.europa.eu/) nella sezione «documenti» col codice n. 14722/09, spec. ADD 2. Invece, l'art. 46, comma 2°, l. n. 218/1995 già consentiva di optare per la legge del luogo di residenza, in alternativa al criterio principale della cittadinanza.

dicata (cfr. cons. n. 27): trattasi degli accordi di scelta del foro previsti dall'art. 5 e delle regole contenute negli artt. 6-8.

Sono stati dettati anche dei criteri sussidiari per stabilire la competenza di uno Stato membro a decidere di una causa di successione: quello del luogo in cui si trovano beni ereditari, limitatamente a detti beni⁽²³⁾, quando il *de cuius* non risiedeva abitualmente all'interno dell'Unione Europea, al momento della morte (art. 10) e quello del *forum necessitatis*, per rimediare a situazioni di diniego di giustizia (cons. n. 31), quando il procedimento non possa essere svolto nello Stato terzo con il quale la causa ha uno stretto collegamento (art. 11).

Tuttavia, lo Stato del foro può rifiutare l'applicazione di una disposizione di legge, che contrasti col proprio ordine pubblico (art. 35)⁽²⁴⁾.

Il regolamento contiene, inoltre, delle norme volte a realizzare il riconoscimento reciproco delle decisioni emesse negli Stati membri, con alcuni limiti, come la contrarietà della decisione all'ordine pubblico dello Stato in cui è richiesto il riconoscimento (cfr. art. 40).

È stata così colmata la lacuna dovuta all'esplicita esclusione delle successioni dal campo d'applicazione del reg. (CE) n. 44/2001 del 22.12.2000, concernente la giurisdizione e l'efficacia delle decisioni in materia civile e commerciale (c.d. «Bruxelles I»), poi sostituito dal reg. (UE) n. 1215/2012 del 12.12.2012 («Bruxelles I bis»).

Nel testo del reg. (UE) n. 650/2012 è accolta una nozione ampia di «decisione», che prescinde dalla forma del provvedimento (sentenza, ordinanza o decreto) e dalla natura, contenziosa o non contenziosa, del procedimento

⁽²³⁾ Con conseguente esclusione del rischio di conflitti di giurisdizione fra gli Stati in cui si trovano beni ereditari, come osserva BONOMI, *Il regolamento europeo*, cit., 301.

⁽²⁴⁾ Donde la questione – rilevante anche ai fini dell'emissione del certificato successorio europeo – se la tutela della quota di legittima rientri nell'ordine pubblico internazionale e giustifichi l'eccezione prevista dall'art. 35, questione risolta positivamente, con riferimento all'ordinamento francese, da GRIMALDI, *Brèves réflexions sur l'ordre public et la réserve héréditaire*, in *DeFrénois*, 2012, 755 ss.

(cfr. cons. n. 39 e art. 3, par. 1 lett. g). Ugualmente è a dirsi per la definizione di «organo giurisdizionale», che comprende anche i professionisti legali che agiscono su delega o sotto il controllo di un'autorità giudiziaria, purché dinanzi a loro sia garantito il diritto di difesa (cfr. art. 3, par. 2) ⁽²⁵⁾.

Ad una prima lettura, nella nozione di «decisione» accolta dal regolamento possono rientrare anche i certificati d'eredità nazionali, emessi all'esito di un procedimento di giurisdizione volontaria dall'autorità giurisdizionale di uno Stato membro ovvero da professionisti legali, alle condizioni sopra indicate. Si pensi al certificato d'eredità o di legato emesso dal giudice nei territori italiani (appartenenti all'impero austro-ungarico fino alla prima guerra mondiale) sottoposti al sistema di pubblicità immobiliare c.d. tavolare o del Libro Fondiario ⁽²⁶⁾.

È prevista, invece, una procedura apposita affinché le decisioni emesse in uno Stato membro ed ivi esecutive possano essere eseguite in un altro Stato ⁽²⁷⁾ (cfr. artt. 43-58).

Sono dettate, poi, delle regole sulla «accettazione» degli atti pubblici negli Stati dell'Unione Europea diversi da quello di provenienza, volte ad agevolarne la circolazione ⁽²⁸⁾.

La nozione di «atto pubblico» è definita per rinvio alla legislazione nazionale e corrisponde, in linea di massima, a quella regolamentata nei

nostri artt. 2699-2700 cod. civ.: in base all'art. 3, lett. i) e al cons. n. 62 reg. (UE) n. 650/2012, l'autenticità riguarda i poteri dell'autorità che lo ha redatto e i fatti che la medesima attesta essere avvenuti in sua presenza, come le dichiarazioni rese dalle parti.

È previsto che gli atti pubblici producano in tutti gli Stati membri gli effetti stabiliti nello Stato nel quale sono stati stipulati ovvero quelli ad essi più vicini – salvo il limite dell'ordine pubblico (art. 59, par. 1) – senza che occorra alcun procedimento aggiuntivo, come la legalizzazione o l'apostille ⁽²⁹⁾. È necessario, però, che all'atto sia allegato un modulo nel quale l'autorità di rilascio specifichi gli effetti probatori dell'atto (art. 59, par. 1).

Come già detto per le decisioni, la parte che voglia avvalersi degli effetti esecutivi di un atto pubblico in uno Stato diverso da quello in cui è stato stipulato, ha l'onere di chiederne la dichiarazione di esecutività all'autorità competente di questo Stato (art. 60). Le stesse regole sono dettate nell'art. 61 per le transazioni giudiziarie.

Si noti che la disciplina riferita non si applica agli atti dello stato civile, anche se rilevanti per le successioni, come quelli relativi alla nascita, alla morte, al matrimonio, alla registrazione di un rapporto con effetti simili al matrimonio, all'adozione, alla cittadinanza, allo stato di famiglia. Infatti, l'art. 1, par. 2 esclude lo stato civile delle persone dall'ambito di applicazione del presente regolamento ⁽³⁰⁾.

⁽²⁹⁾ Qualche riserva su questa parte della disciplina è stata formulata da MAX PLANCK INSTITUTE, *Comments on the European Commission's Proposal*, cit., 669 s., per le difficoltà che l'autorità, alla quale sia esibito un atto pubblico stipulato in un altro Stato, potrebbe incontrare nel verificare l'autenticità del documento e la competenza del pubblico ufficiale che l'ha emesso, aspetti, questi ultimi, regolati dalla legge dello Stato d'origine del documento.

⁽³⁰⁾ Sarebbe irragionevole, del resto, che questi atti, se utili alla successione, fossero sottoposti ad un regime diverso da quello generale. Inoltre, questi documenti non rientrano nella nozione di «atto pubblico» accolta dal regolamento. La circolazione di questo tipo di «documenti pubblici» è oggetto, invece, della seguente Proposta di regolamento: EUROPEAN COMMISSION, *Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on pro-*

⁽²⁵⁾ L'utilità di queste scelte è evidenziata da MAX PLANCK INSTITUTE, *Comments on the European Commission's Proposal*, cit., 563.

⁽²⁶⁾ In arg. v. GABRIELLI-TOMMASEO, *Commentario della legge tavolare*, Giuffrè, 1999, sub r.d. 28.3.1929, n. 499, artt. 13 ss., 86 ss.; TOMMASEO, *Il certificato d'eredità: struttura del procedimento e poteri del giudice*, in *Notariato*, 2007, 191 ss.; PADOVINI, *Il certificato di eredità europeo*, nel *Trattato di dir. delle successioni e delle donazioni*, diretto da BONILINI, I, *La successione ereditaria*, Giuffrè, 2009, 1623 ss., spec. 1632 s.

⁽²⁷⁾ Invece, il ricorso alla procedura di *exequatur* non è più necessario per le decisioni in materia civile e commerciale, a norma dell'art. 39 reg. (UE) n. 1215/2012, già citato.

⁽²⁸⁾ Sul contenuto e le ragioni dell'iniziativa legislativa europea in materia v. NASCIBENE, *Libera circolazione degli atti pubblici. Norme in vigore e proposte della Commissione europea*, in *Int'l Lis*, 2013, 49 ss.

Il regolamento fa, piuttosto, riferimento agli atti pubblici rilasciati dai notai, che non esercitano funzioni giudiziarie, in materia di successioni (cfr. cons. n. 22). Rientrano in questa nozione anche gli atti di notorietà, emessi in Paesi come Francia, Italia o Spagna⁽³¹⁾. Gli stessi altri non sono, infatti, che atti pubblici contenenti una registrazione di rapporti giuridici riguardanti, ad esempio, la determinazione degli eredi o di altri beneficiari della successione, le rispettive quote e così via dicendo, secondo l'esemplificazione contenuta nel cons. n. 63.

3. RAGIONI E CARATTERI DEL CERTIFICATO SUCCESSORIO EUROPEO. Per «certificato successorio europeo» si intende il certificato uniforme rilasciato dall'autorità competente di uno Stato appartenente all'Unione Europea, che attesta la qualità di erede, legatario, esecutore testamentario o amministratore d'eredità e i relativi diritti e/o poteri (cfr. cons. n. 67). Esso viene emesso sulla base della legge applicabile all'intera successione ovvero di quella che ne regola elementi specifici – leggi individuate secondo i criteri indicati nel regolamento – ed è destinato ad essere utilizzato in un altro Stato membro e a circolare nei territori dell'Unione Europea (con l'eccezione di Danimarca, Regno Unito e Irlanda), senza bisogno della legalizzazione o di altra formalità analoga⁽³²⁾.

La funzione del certificato si deduce agevolmente dalle considerazioni già formulate con riferimento alla disciplina del regolamento nel suo complesso⁽³³⁾. I «beneficiari» di una suc-

cessione con implicazioni transnazionali – come tali intendendosi eredi, legatari, esecutori testamentari e amministratori d'eredità – potranno provare qualità e poteri nello Stato in cui si trovano beni ereditari mediante il certificato in esame, senza dover più attivare una nuova procedura.

Quindi, l'erede che voglia ricevere pagamenti da un conto bancario acceso dal defunto all'estero, potrà esibire alla Banca il certificato europeo da cui risulti la sua qualità e la Banca non potrà rifiutarlo chiedendo l'esibizione di un certificato o altra attestazione nazionali.

Si noti, però, che l'efficacia del certificato europeo è limitata dal non essere titolo esecutivo (cfr. cons. n. 71).

La funzione del certificato è limitata, poi, dai caratteri della sussidiarietà e della facoltatività: la prima attiene al rapporto con i certificati nazionali; la seconda, invece, al rapporto con gli altri strumenti previsti dal regolamento.

Quanto al primo aspetto (sussidiarietà), occorre sottolineare che, a norma dell'art. 62, par. 3, il certificato non prende il posto dei documenti interni utilizzati per scopi simili negli Stati membri (certificati o atti di notorietà). Infatti, il certificato europeo non va utilizzato nelle successioni nazionali, essendo il campo d'applicazione del regolamento limitato a quelle internazionali. Questa scelta limita, in effetti, le probabilità di un contrasto fra il certificato successorio europeo e documenti nazionali aventi finalità simili⁽³⁴⁾.

Tuttavia, una volta rilasciato per essere utilizzato in un altro Stato, il certificato produrrà i propri effetti anche nel Paese che l'ha emesso. La ragione di questa regola è stata individuata

moting the free movement of citizens and businesses by simplifying the acceptance of certain public documents in the European Union and amending Regulation (EU) No 1024/2012 (doc. COM/2013/228 final of 24.4.2013), in http://ec.europa.eu/justice/civil/files/com_2013_228_en.pdf.

⁽³¹⁾ Al riguardo, FRANZINA-LEANDRO, *Il nuovo diritto internazionale*, cit., 336 menzionano, genericamente, i certificati nazionali redatti in forma di atto pubblico.

⁽³²⁾ Cfr. REYNIS, *Le certificat successoral européen, un acte authentique européen*, in *Defrénois*, 2012, 767 s.

⁽³³⁾ Sulle ragioni che giustificano la creazione di

un certificato successorio europeo v. PADOVINI, *Il certificato successorio europeo*, in *Eur. e dir. priv.*, cit., 729 ss.

⁽³⁴⁾ Cfr. HESS-JAYME-PFEIFFER, *Opinion on the proposal for a European Regulation on succession law – Version 2009/157 (COD) of 16 January 2012*, in www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/resultiDetail.htm?language=ET&reference=IPOL-JURI_NT%282012%29462430&lg=EN&fragDocu=SUM00, spec. 5. Sulla relazione fra certificato europeo e certificati nazionali, v. FÖTSCHL, *The Relationship of the European Certificate of Succession to National Certificates*, in *European Review of Private Law*, 2010, 1259 ss.

nell'evitare una «discriminazione “a rovescio”, che altrimenti si verificherebbe»⁽³⁵⁾.

Questa norma assume, allora, particolare rilevanza all'interno del nostro ordinamento, nel quale non è previsto un certificato d'eredità.

Riguardo, invece, al secondo aspetto (facoltatività), l'uso del certificato è facoltativo rispetto a quello degli altri strumenti previsti dal Regolamento: decisioni, atti pubblici e transazioni giudiziarie (cfr. art. 62, par. 2 e cons. n. 69). Quindi l'interessato può scegliere di avvalersi di uno di questi atti, anziché del certificato, al fine di provare la propria qualità e/o i propri poteri.

Il carattere facoltativo del certificato realizza, in effetti, un compromesso fra un sistema (quello tedesco) che tutela la sicurezza dinamica degli acquisti, ponendo a carico dei privati l'onere di avvalersi di un dato formale (il certificato successorio), se vogliono che si producano gli effetti giuridici da loro programmati, e un sistema (quello franco-italiano) che privilegia, invece, la sicurezza statica degli acquisti e si orienta verso la libertà degli strumenti di autonomia, lasciando appunto i privati liberi nella scelta dei procedimenti cui ricorrere per compiere gli atti⁽³⁶⁾.

Tuttavia, l'autorità pubblica o il privato ai quali sia presentato un certificato successorio europeo, emesso in un altro Stato, non potranno pretendere che i soggetti riferiti provino la propria qualità mediante una decisione, un atto pubblico o una transazione giudiziaria (cfr. cons. n. 69).

È evidente che sia la possibilità di avvalersi del certificato sia quella di utilizzare gli altri «strumenti» previsti dal regolamento (decisioni, atti pubblici o transazione giudiziarie) si basano sull'armonizzazione delle regole concernenti la giurisdizione ed i conflitti di legge, operata da questa normativa: l'autorità o la

persona alle quali siano presentati un certificato europeo o un altro «strumento» emessi in un altro Stato membro sanno che la prova è stata formata in base alla legge – ormai unica – applicabile alla successione e dall'autorità dello Stato competente a decidere la controversia, Stato che normalmente coincide con quello nel quale il *de cuius* aveva la residenza abituale al momento della morte⁽³⁷⁾.

Pertanto, detti soggetti possono confidare nella competenza dell'autorità che ha emesso il certificato – ed infatti nel certificato medesimo deve essere precisato in che modo detta competenza è stata determinata – e conoscono gli effetti che lo stesso produce, appunto perché disciplinati dal regolamento. Essi possono riporre, quindi, una fiducia nel valore probatorio del certificato maggiore di quella che potevano accordare alle attestazioni di diritto straniero.

4. COMPETENZA. Il regolamento stabilisce, come già detto, una tendenziale coincidenza fra legge applicabile alla successione (*ius*) – Stato competente a decidere della successione (*forum*) – Stato competente ad emettere il certificato. Infatti, in base all'art. 64, il certificato europeo viene rilasciato dall'autorità competente a decidere sulla successione in base alle norme del regolamento, già esaminate (artt. 4, 7, 10 e 11).

Al riguardo, occorre innanzitutto accertare se il *de cuius* abbia effettuato, per testamento o in forma testamentaria, la scelta di legge consentitagli dall'art. 22 (limitatamente alla legge dello Stato di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o della morte). In questo caso, competente ad emettere il certificato è l'organo giurisdizionale dello Stato di cui è stata scelta la legge, alle condizioni dettate dall'art. 7.

Altrimenti, la competenza sarà dello Stato in cui il *de cuius* risiedeva abitualmente al momento della morte (art. 4). Elemento, quest'ultimo, che non coincide con la nozione legale di residenza, ma richiede «una valutazione globale delle circostanze della vita del defunto», come precisato nel cons. n. 23, e potrebbe, perciò, non essere di agevole accertamento (alcuni

⁽³⁵⁾ HESS-CALÒ-FOEKHERER-LIOTTA-SUS (a cura di), *Regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012, in materia di successioni – Prime note sulle questioni di maggiore interesse notarile*, in *Studi e materiali*, 2012, 1309 ss.

⁽³⁶⁾ Per un'analisi delle due concezioni, v. SACCO, voce «Apparenza», nel *Digesto IV ed.*, *Disc. priv.*, sez. *c. iv.*, I, Utet, 1987, 353 ss., spec. 357 ss.

⁽³⁷⁾ Cfr. DUTTA, *Succession and Wills*, cit., 554.

casi dubbi sono indicati nel cons. n. 24) ⁽³⁸⁾.

La nuova disciplina non ha eliminato, perciò, il rischio di un conflitto positivo di giurisdizione, dovuto ad un differente accertamento del luogo di residenza abituale del *de cuius*, da parte delle autorità di Stati diversi. Potrebbe, quindi, accadere che esse emettano – ciascuna in base alla propria legge – un certificato europeo relativamente alla medesima successione.

Se invece il *de cuius* non risiedeva abitualmente, al momento della morte, in alcuno Stato membro, sarà competente in via sussidiaria lo Stato nel quale si trovano beni ereditari, se ne era cittadino al momento della morte ovvero se aveva avuto lì la precedente residenza abituale entro i cinque anni precedenti alla presentazione della richiesta del certificato (art. 10, par. 1 lett. *a*) e *b*). In questo caso, l'autorità competente emetterà il certificato sulla base della legge dello Stato terzo, di residenza del *de cuius*.

Qualora non ricorra nessuno di questi presupposti, lo Stato in cui si trovano beni ereditari sarà comunque competente ad emettere il certificato. Tuttavia, essendo la competenza a decidere sulla successione limitata ai beni ereditari situati in questo Stato (art. 10, par. 2), è ragionevole concludere che anche il certificato possa essere emesso solo con riferimento a tali beni. Deve altresì ritenersi, anche nel silenzio del regolamento, che in questo caso l'autorità emetta il certificato (e decida della successione) in base alla propria legge (*lex rei sitae*), con conseguente rottura dell'unità della legge applicabile alla successione.

Inoltre, quando nessun organo giurisdizionale di uno Stato membro sia competente in base alle norme del regolamento, l'autorità di uno di essi emette comunque il certificato se essa sarebbe competente a decidere della successione in base alla regola del c.d. *forum necessitatis* (art. 11). Non è affatto detto, però, che il certificato venga riconosciuto nello Stato

terzo in cui si trovano beni ereditari.

Spetta, invece, ai singoli Stati determinare, nella propria legislazione interna, le autorità nazionali competenti al rilascio del certificato. L'art. 64 precisa che la scelta può riguardare non soltanto organi giurisdizionali, ma anche altre autorità competenti a decidere sulle successioni, come potrebbero essere, appunto, i notai ⁽³⁹⁾. Gli Stati sono tenuti a comunicare le informazioni sugli organi preposti al rilascio del certificato alla Commissione europea, entro il 16.11.2014 ⁽⁴⁰⁾, in modo che la stessa possa elaborare e pubblicare il relativo elenco (v. cons. n. 70 e artt. 78-79).

5. SOGGETTI LEGITTIMATI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA. La domanda di rilascio del certificato può essere proposta da chiunque affermi la propria qualità di erede, legatario, esecutore testamentario o amministratore dell'eredità (combinato disposto degli artt. 65, par. 1 e 63, par. 1). Non sono legittimati, invece, altri soggetti che possano avervi interesse, come i creditori.

Nessuna differenza sussiste, al riguardo, fra eredi testamentari e legittimi, ma a seconda del titolo a succedere cambiano gli oneri di informazione e allegazione che gravano su questi soggetti a norma dell'art. 65. L'erede testamentario dovrà indicare e, se possibile, anche produrre il testamento su cui il suo diritto si basa; l'erede legittimo dovrà provare, invece, il proprio legame familiare o coniugale col defunto, producendo, a seconda dei casi, il certificato di nascita o di stato di famiglia o di matrimonio o, ancora, il documento pubblico attestante la convivenza registrata, negli Stati che la prevedono.

Invece, il legittimario pretermesso non ha titolo a chiedere il certificato finché l'azione di riduzione da lui proposta non sia stata accolta con sentenza passata in giudicato ovvero non

⁽³⁸⁾ I problemi relativi alla determinazione della residenza abituale sono segnalati anche da TEN WOLDE, *Will professionals in other countries*, cit., 507 s. e da BONOMI, *Prime considerazioni sulla proposta di regolamento sulle successioni*, in *Riv. dir. int. priv. e proc.*, 2010, 875 ss., spec. 885 ss.

⁽³⁹⁾ L'idoneità del notaio ad emettere il certificato in esame è ampiamente argomentata da BARONE, *Il certificato successorio europeo*, in *Notariato*, 2013, 427 ss.

⁽⁴⁰⁾ Questo termine ha sostituito quello più breve del 16 gennaio 2014 con la *Rettifica del regolamento (UE) n. 650/2012 ecc.*, in *G.U.U.E.* serie L n. 344 del 14.12.2012, 3.

abbia stipulato un accordo c.d. di reintegrazione della legittima con i beneficiari delle attribuzioni lesive del suo diritto ⁽⁴¹⁾.

Egli chiederebbe, infatti, all'autorità la certificazione – e, quindi, l'accertamento – di elementi in contrasto con le risultanze del testamento. Ma il procedimento per l'emissione del certificato europeo è di volontaria giurisdizione, mentre l'azione di riduzione va proposta in sede contenziosa.

Il ragionamento può essere ripetuto per il legittimario a cui sia stata attribuita una quota ereditaria inferiore a quella a cui ha diritto. Anch'egli ha l'onere di agire prima in riduzione se vuole che nel certificato venga accertata la sua qualità di erede nella quota che gli spetta per legge, anziché nella minor quota in cui il testatore l'ha istituito.

La richiesta del certificato presuppone un atto di accettazione dell'eredità, che potrebbe, però, anche essere costituito dalla domanda stessa. Infatti, il chiamato che richiede il certificato adducendo di essere erede del *de cuius*, altro non fa che assumere il titolo di erede in una scrittura privata, così compiendo un atto che, a norma dell'art. 475 cod. civ., integra un'accettazione espressa dell'eredità. L'autorità non potrebbe, quindi, rifiutare il certificato adducendo la mancanza di un atto separato di accettazione dell'eredità. Tuttavia, colui che

⁽⁴¹⁾ Sull'ammissibilità di questi accordi, v. MENGONI, *Successioni per causa di morte - Parte speciale - Successione necessaria*, nel *Trattato Cicu-Messineo*, XLIII, 2, Giuffrè, 2000, 230 s., nt. 16 e GENOVESE, *L'accordo di reintegrazione della legittima*, nel *Trattato di dir. delle successioni e delle donazioni*, diretto da BONILINI, III, *La successione legittima*, Giuffrè, 2009, 615 ss.

Si aggiunga che, secondo la tesi prevalente, il legittimario pretermesso non assume la qualità di chiamato all'eredità fino a quando le disposizioni testamentarie non vengano ridotte a suo favore. Cfr. MENGONI, *Successioni per causa di morte - Parte speciale - Successione necessaria*, cit., 47 ss.; CANTELMO, *L'istituto della riserva*, nel *Trattato breve delle successioni e donazioni*, diretto da RESCIGNO, coordinato da IEVA, Cedam, 2010, I, 533 ss., spec. 543 ss. ed ivi ulteriori riferimenti. È del medesimo avviso la giurisprudenza consolidata. V., da ultimo, CASS., 3.7.2013, n. 16635, in *Dir. e giust.*, 2013, con nota di ACHILLE.

voglia accettare l'eredità con beneficio d'inventario ha l'onere di compiere la relativa accettazione prima di chiedere il certificato, se vuole evitare di diventare, per le ragioni già dette, erede puro e semplice.

Si noti, però, che la forma prescritta per la domanda del certificato non sarebbe sufficiente per trascrivere l'accettazione in essa contenuta nei nostri registri immobiliari (o per iscriverla nei registri dei mobili registrati), essendo a tal fine necessaria l'autentica della firma ⁽⁴²⁾ (come previsto dall'art. 2657 cod. civ.). Il chiamato che intenda trascrivere l'accettazione dell'eredità sulla base della domanda del certificato ha, quindi, l'onere di fare autenticare la propria firma.

Invece, potrebbe essere titolo idoneo per la trascrizione il successivo certificato ⁽⁴³⁾.

La domanda può essere proposta anche dal legatario, non solo se beneficiario per testamento, ma anche se designato per legge. Una diversa soluzione sarebbe irragionevole.

Si noti, però, che il certificato può essere domandato soltanto dal beneficiario di un legato con effetti reali. L'art. 63 del regolamento stabilisce, infatti, che il certificato può essere utilizzato «dai legatari che vantano diritti diretti sulla successione», mentre il successivo art. 68 lett. *m*) dispone che nel certificato siano indicati beni e diritti spettanti al legatario.

Se, invece, il legato fosse ad effetti meramente obbligatori, il certificato non avrebbe alcuna utilità, perché il legatario vanta, in questo caso, una pretesa verso l'onere, fondata sul testamento o sulla legge ⁽⁴⁴⁾. Questa interpretazio-

⁽⁴²⁾ L'inidoneità della scrittura privata non autenticata a costituire titolo per la trascrizione non potrebbe essere superata da una successiva dichiarazione in forma autentica con la quale la parte riconoscesse la propria firma. Di quest'avviso, GABRIELLI, *Idoneità dei titoli al fine della pubblicità immobiliare*, in *Riv. dir. civ.*, 1996, I, 153 ss., spec. 165 s.

⁽⁴³⁾ In arg. v. PADOVINI, *Il certificato successorio europeo*, in *Famiglia e successioni*, cit., 222 e Id., *Il certificato successorio europeo*, in *Eur. e dir. priv.*, cit., 739 s.

⁽⁴⁴⁾ Sul legato ad effetti obbligatori si veda, per tutti, BONILINI, *I legati*, nel *Commentario Schlesinger*, Giuffrè, 2006, *sub* art. 649, 137 ss. e Id., *Il legato*, nel *Trattato di dir. delle successioni e delle dona-*

ne è confermata dall'art. 65 lett. b), nella parte in cui prevede che nella domanda vengano precisati gli elementi su cui il richiedente basa «il diritto ai beni della successione in qualità di beneficiario». Quindi il legatario che abbia acquistato un bene o un diritto in virtù di un legato ad effetti obbligatori non potrà chiedere un certificato successorio europeo: il titolo del suo acquisto non sarà la successione, ma il contratto o il negozio di adempimento traslativo, che gli abbia trasferito la titolarità del diritto.

Con la proposizione della richiesta di certificato il beneficiario del legato manifesta in modo inequivocabile la propria volontà di accettarlo, così perdendo il diritto di rifiutare l'attribuzione, che la legge gli riconosce⁽⁴⁵⁾.

È da precisare che il certificato successorio non può essere richiesto dall'erede o dal legatario istituiti sotto condizione sospensiva, perché essi – com'è noto – non vantano un diritto sui beni ereditari, ma soltanto un'aspettativa. Conclusione opposta deve formularsi quando la condizione sia risolutiva.

Quanto detto sugli effetti che la presentazione della domanda produce sull'accettazione dell'eredità non riguarda il minore di età, l'interdetto giudiziale e l'inabilitato. Infatti, l'accettazione con beneficio d'inventario, alla quale questi soggetti sono tenuti a norma degli artt. 471 e 472 cod. civ., è sottoposta a forme particolari, che non trovano un equipollente in quelle prescritte per la domanda del certificato.

Pertanto, questi soggetti dovranno avere già compiuto l'accettazione con beneficio d'inventario, che dovrà essere allegata, in copia autentica, all'istanza. Non sarà necessario, invece, che abbiano ultimato l'inventario, perché l'effetto della decadenza dal relativo beneficio, che consegue al mancato rispetto dei termini di legge per il suo compimento, è sospeso fino ad

zioni, diretto da BONILINI, II, *La successione testamentaria*, Giuffrè, 2009, 391 ss., spec. 482 ss.

⁽⁴⁵⁾ Anche se, a norma dell'art. 649, comma 1°, cod. civ., il legato si acquista automaticamente all'apertura della successione, l'accettazione del medesimo è tutt'altro che irrilevante sul piano giuridico, producendo, appunto, l'effetto di renderne irrevocabile l'acquisto. Cfr., al riguardo, BONILINI, *Il legato*, cit., 615 ss. ed ivi ulteriori riferimenti.

un anno dal compimento della maggiore età o dalla revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione (art. 489 cod. civ.).

La richiesta di certificato, avendo ad oggetto l'attestazione di qualità e diritti già acquisiti dal soggetto con l'accettazione dell'eredità, integrerà un atto di ordinaria amministrazione del patrimonio e sarà, quindi, sottoposta alle regole dettate per il compimento di questo tipo di atti da parte degli incapaci.

Pertanto, il minore emancipato e l'inabilitato potranno proporre la domanda personalmente (artt. 394, comma 1° e 424, comma 1°, cod. civ.). Invece, essa sarà presentata, in rappresentanza del minore o dell'interdetto, rispettivamente da uno dei genitori o dal tutore (cfr. artt. 320, comma 1° e 424, comma 1°, cod. civ.).

Analogamente è a dirsi quando il certificato sia richiesto con riferimento all'acquisto di un legato che non sia sottoposto ad oneri o a condizioni, occorrendo, altrimenti, la previa autorizzazione del giudice tutelare per l'accettazione del legato medesimo.

È vero che l'art. 320, comma 3°, cod. civ. dispone, in modo generico, che i genitori devono essere autorizzati dal giudice tutelare per accettare (o rifiutare eredità o) legati, mentre l'art. 374 n. 3 cod. civ. limita l'autorizzazione di cui ha bisogno il tutore del minore (ma anche dell'interdetto, a norma dell'art. 424, comma 1°) all'accettazione di legati soggetti a pesi o a condizioni. Perciò, in base alla lettera delle norme, si dovrebbe concludere che l'autorizzazione del giudice è sempre necessaria quando il certificato successorio è domandato dai genitori del minore, mentre lo è solo se il legato è soggetto a pesi o condizioni, se la domanda è proposta, invece, dal tutore.

Tuttavia, la diversità di disciplina delle due fattispecie non ha una giustificazione convincente, anche in considerazione della maggior fiducia che solitamente l'ordinamento ripone nell'operato dei genitori piuttosto che in quello del tutore⁽⁴⁶⁾. Soprattutto, l'obbligo dell'auto-

⁽⁴⁶⁾ Non è, per esempio, una ragione sufficiente l'essere il tutore tenuto, diversamente dai genitori, al rendiconto annuale. Secondo l'opinione prevalente, la segnalata diversità di trattamento è, appunto, in-

rizzazione per l'accettazione del legato non sottoposto a oneri o condizioni – obbligo che autorevole dottrina ritiene vada esteso al tutore⁽⁴⁷⁾ – non si armonizza col carattere normalmente vantaggioso del legato⁽⁴⁸⁾ e col limitato effetto, che l'accettazione produce, di stabilizzare un acquisto che si è già verificato⁽⁴⁹⁾.

Sembra preferibile, quindi, un'interpretazione restrittiva dell'art. 320, comma 3°⁽⁵⁰⁾, con la conseguenza che solo se relativa ad un legato gravato da pesi o condizioni la domanda del certificato successorio va presentata secondo le

giustificata ed è probabilmente frutto di un difetto di coordinamento delle due discipline. Cfr. VILLA, *Potestà dei genitori e rapporti con i figli*, nel *Trattato Bonilini-Cattaneo*, III, Utet, 2007, 301 ss., spec. 344; DE CRISTOFARO, *Il contenuto patrimoniale della potestà*, nel *Trattato dir. fam.*, diretto da ZATTI, II, *Filiatura*, a cura di COLLURA, LENTI e MANTOVANI, Giuffrè, 2012, 1356 ss., spec. 1372 s. ed ivi ulteriori riferimenti.

Invece, secondo BOCCHINI, *L'interesse del minore nei rapporti patrimoniali*, in *Riv. dir. civ.*, 2000, I, 277 ss., spec. 296 s., la disciplina più severa dettata dall'art. 320, comma 3° è giustificata dall'esigenza che il giudice valuti la rispondenza dell'atto all'interesse personale del minore, che potrebbe essere leso se il beneficio provenga, per esempio, dal genitore che non l'ha riconosciuto.

Questo rischio – prospettato anche con riferimento alla donazione, per la quale è dettata la stessa regola – sembra, però, di modesta entità, almeno rispetto al legato, che verrebbe acquistato solo alla morte del genitore.

⁽⁴⁷⁾ Cfr. PELOSI, nel *Commentario dir. it. fam.*, IV, Cedam, 1992, *sub art.* 320 cod. civ., 342 ss., spec. 361 s. e VILLA, *Potestà dei genitori*, cit., 344.

⁽⁴⁸⁾ V., però, FERRI, *Della potestà dei genitori*, nel *Commentario Scialoja-Branca*, Zanichelli-Foro it., 1988, *sub art.* 320, 85 e RUSCELLO, *La potestà dei genitori - Rapporti patrimoniali*, nel *Commentario Schlesinger*, Giuffrè, 2007, *sub art.* 320, 98.

⁽⁴⁹⁾ Nel senso che l'autorizzazione in esame non occorra per l'acquisto del legato, che è, appunto, automatico, bensì per la successiva dichiarazione di volerne profittare, MASI, *Dei legati*, nel *Commentario Scialoja-Branca*, Zanichelli-Foro it., 1979, *sub art.* 649, 9 s.; BONILINI, *Il legato*, cit., 626 ed ivi ulteriori riferimenti.

⁽⁵⁰⁾ Anche DOGLIOTTI, *La potestà dei genitori e l'autonomia del minore*, nel *Trattato Cicu-Messineo*, VI, 2, Giuffrè, 2007, spec. 371 estende ai genitori la regola, più aperta, dettata per il tutore.

regole dettate per gli atti di straordinaria amministrazione, che prevedono – oltre al compimento congiunto da parte dei genitori del minore ovvero al consenso del curatore del minore emancipato o dell'inabilitato – anche l'autorizzazione del giudice tutelare⁽⁵¹⁾.

Legittimato a chiedere personalmente il certificato è anche il beneficiario di amministrazione di sostegno, salvo che ciò non sia precluso dal contenuto del decreto, nel quale il giudice tutelare abbia disposto l'estensione al soggetto di disposizioni dettate per l'interdetto o per l'inabilitato⁽⁵²⁾.

Si noti, però, che se la domanda è presentata da un cittadino straniero, la capacità di agire sarà regolata dalla sua legge nazionale, a norma dell'art. 23 l. n. 218/1995.

Quanto agli enti collettivi, la domanda è presentata, in loro nome e conto, da colui che ne ha, a norma di legge e di statuto, la rappresentanza legale. Questi dovrà giustificare i propri poteri in base alle regole dell'ente per il quale agisce, adducendo, per esempio, di rivestire la carica sociale alla quale lo statuto dell'associazione non riconosciuta conferisce il potere di rappresentanza⁽⁵³⁾ (art. 36, comma 1°, cod. civ.) oppure di essere iscritto come amministratore nel registro delle persone giuridiche⁽⁵⁴⁾ o nel registro delle impre-

⁽⁵¹⁾ La ragione dell'autorizzazione, in questo caso, è evidente: si vuole evitare che l'acquisto si stabilizzi e l'incapace non possa più liberarsi degli obblighi conseguenti. Cfr. TRABUCCHI, voce «Legato (dir. civ.)», nel *Noviss. Digesto it.*, IX, Utet, 1963, 608 ss., spec. 617.

⁽⁵²⁾ Cfr. BONILINI, *Amministrazione di sostegno e successione mortis causa*, nel *Trattato di dir. delle successioni e delle donazioni*, diretto da BONILINI, I, *La successione ereditaria*, Giuffrè, 2009, 1637 ss.

⁽⁵³⁾ Cfr. DELLACASA, *La rappresentanza delle associazioni non riconosciute: regime delle contrattazioni e regole di formazione dottrinale*, in *Contr. e impr.*, 2002, 378 ss. Invece, sulla rappresentanza dei comitati, si veda BASILE, *Gli enti di fatto*, nel *Trattato Rescigno*, 2, *Persone e famiglia*, 1, Utet, 1997, 545 ss., spec. 552 s. V. anche la nt. seguente.

⁽⁵⁴⁾ Sulla rappresentanza legale delle associazioni riconosciute e delle fondazioni, v. DE GIORGI, *Le persone giuridiche in generale. Le associazioni riconosciute e le fondazioni*, nel *Trattato Rescigno*, 2, *Persone e famiglia*, 1, Utet, 1997, 277 ss., spec. 394 ss. Più

se⁽⁵⁵⁾ (conindicazione del relativo potere di rappresentanza, a norma dell'art. 4 d.p.r. 10.2.2000, n. 361 per le persone giuridiche e degli artt. 2295-2296 cod. civ. per la società in nome collettivo) e così via dicendo.

Si noti che nei casi nei quali la richiesta di certificato produce l'effetto dell'acquisto dell'eredità ovvero dell'accettazione del legato – ossia quando la società istituita erede non abbia già compiuto la relativa accettazione oppure quando l'ente, sia lucrativo che non lucrativo, non abbia già accettato il legato – il rappresentante dovrà essere legittimato ad accettare l'attribuzione, in base alle norme interne dell'ente. Dovrà, quindi, affermare e provare di essere titolare del relativo potere decisionale – in qualità di amministratore unico dell'ente o in virtù di una delega gestoria, possibile nella società per azioni ai sensi dell'art. 2381 cod.

in generale, sulla rappresentanza legale degli enti non lucrativi, cfr. BASILE, *Le persone giuridiche*, nel *Trattato Iudica-Zatti*, Giuffrè, 2003, 296 ss.; GALGANO, *Persone giuridiche*, nel *Commentario Scialoja-Branca*, Zanichelli-Foro it., 2006, sub art. 19, 309 ss.; COSTANZA, *I soggetti: gli enti non commerciali*, nel *Trattato di dir. civ. del CNN*, diretto da PERLINGIERI, Esi, 2012, 109 ss.

⁽⁵⁵⁾ Si consideri che, in base agli artt. 2384 e 2475 bis cod. civ., gli amministratori di società per azioni e di società a responsabilità limitata sono dotati di un potere generale di rappresentanza. Cfr., sull'argomento, GISOLFI-LUPETTI, *La rappresentanza generale degli amministratori di società di capitali*, in *Riv. notar.*, 2004, 1329 ss. e, limitatamente alla società per azioni, GALGANO-ZANELLI, in GALGANO-ZANELLI-SBISÀ, *Società per azioni*, I, nel *Commentario Scialoja-Branca*, Zanichelli-Foro it., 2006, sub art. 2328, 45 ss., spec. 89 ss.

Se si tratti, invece, di una società semplice, sarà sufficiente per il «rappresentante» dimostrare di avere la qualità di socio, spettando i poteri di amministrazione e di rappresentanza, in mancanza di una diversa previsione del contratto sociale, disgiuntamente a tutti i soci (combinato disposto degli artt. 2266 e 2257 cod. civ.).

Sulla rappresentanza delle società di persone, v. BASILE, *Le persone giuridiche*, cit., 298 (società semplice); GALGANO, *Le società in genere. Le società di persone*, nel *Trattato Cicu-Messineo*, XXVIII, Giuffrè, 2007, spec. 291 ss. (società semplice) e 380 ss. (società in nome collettivo).

civ.⁽⁵⁶⁾ – oppure di essere stato autorizzato al compimento dell'atto dall'organo titolare del relativo potere, producendo, ad esempio, la delibera del consiglio di amministrazione della persona giuridica oppure la decisione dei soci nelle società di persone, se col contratto sociale è stata adottata l'amministrazione congiunta⁽⁵⁷⁾.

Nessuna autorizzazione alla richiesta del certificato è necessaria, invece, quando siano stati istituiti eredi enti non lucrativi. Essendo questi soggetti tenuti ad accettare l'eredità con beneficio d'inventario, la richiesta del certificato costituisce un atto meramente esecutivo relativo ad un diritto già acquistato con l'accettazione dell'eredità (come già detto per gli incapaci).

Essi devono allegare alla domanda, oltre all'accettazione dell'eredità, anche una copia del verbale d'inventario, affinché l'autorità possa verificare il rispetto dei termini di legge. Infatti, secondo una tesi, se non sono rispettati i termini per l'inventario, non potendo l'ente divenire erede puro e semplice, l'accettazione dell'eredità è priva di effetto⁽⁵⁸⁾. Secondo un'al-

⁽⁵⁶⁾ Cfr. BARACHINI, *La gestione delegata nella società per azioni*, Giappichelli, 2008.

⁽⁵⁷⁾ Sui problemi che derivano dalla dissociazione tra titolarità del potere di rappresentanza esterna e titolarità del potere di deliberazione, v. GALGANO, *Persone giuridiche*, cit., 312 s.; GALGANO-ZANELLI, sub art. 2328, cit., 89.

⁽⁵⁸⁾ GABRIELLI, *L'accettazione di eredità da parte dei corpi morali*, in *Riv. dir. civ.*, 2003, I, 225 ss., spec. 235 s. V., in giurisprudenza, CASS., 29.9.2004, n. 19598, in *Riv. notar.*, 2005, 387, con nota di MARGIOTTA, *Sulla necessità per le persone giuridiche di accettare con beneficio d'inventario e conseguenze in caso di omissione*. Secondo un orientamento più rigoroso, la violazione delle norme sulla redazione dell'inventario comporta, piuttosto, l'incapacità dell'ente a succedere nell'eredità a lui devoluta. Cfr., in dottrina, CEOLIN, *Struttura e scopo degli enti nell'accettazione dell'eredità beneficiata*, in *Riv. dir. civ.*, 2013, 691 ss., spec. 738 s.; v., in giurisprudenza, CASS., 8.5.1979, n. 2617, in *Giust. civ.*, 1979, I, 1384.

Si noti che CASS., 8.10.2008, n. 24813, in *Fam., pers. e succ.*, 2009, 311, con nota di GRASSI; in questa *Rivista*, 2009, I, 411, con nota di LA MARCA e in *Riv. dir. civ.*, 2009, II, 737, con nota di D'AURIA ha escluso che le norme sull'accettazione con beneficio d'inventario si applichino alla fondazione costituita

tra opinione, invece, l'ente decade dal beneficio⁽⁵⁹⁾, con la conseguenza che il contenuto del certificato dovrebbe variare.

La domanda può anche essere proposta, nell'interesse del soggetto capace di agire, dal suo rappresentante volontario.

Il certificato può essere chiesto, inoltre, dall'esecutore testamentario, che il testatore può nominare per curare l'esecuzione delle sue ultime volontà, e dall'amministratore dell'eredità. Si consideri che l'ufficio di amministratore può essere rivestito – oltre che dall'esecutore testamentario, che presenterà però la domanda in

questa qualità – da diversi soggetti, alcuni di nomina giudiziale, altri individuati direttamente dalla legge.

Si noti fin d'ora che il contenuto del certificato rilasciato a favore dell'esecutore o dell'amministratore muta in ragione dei poteri che spettano, a seconda dei casi, a questi soggetti.

Invece, l'erede che ha accettato con beneficio d'inventario non ha titolo a chiedere il certificato che attesti la sua qualità di amministratore dell'eredità, dato che egli amministra, sia pure con poteri limitati, in qualità di erede.

per testamento e contestualmente nominata erede, per la ragione che in questo caso il patrimonio dell'ente, essendo un elemento essenziale per la nascita del medesimo, non può confondersi con quello del *de cuius*.

⁽⁵⁹⁾ DE NOVA, *Novelle e diritto successorio: l'accettazione di eredità beneficiata degli enti non lucrativi*, in *Riv. notar.*, 2009, 1 ss., spec. 6 ss. ed ivi ulteriori riferimenti.

Invece, nel senso che l'ente mantenga il beneficio d'inventario, FERRARIO HERCOLANI, *L'accettazione dell'eredità con il beneficio d'inventario*, nel *Trattato di dir. delle successioni e delle donazioni*, diretto da BONILINI, I, *La successione ereditaria*, Giuffrè, 2009, 1259 ss., spec. 1288 ss.